PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291

Art. 1-quinquies

Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo e' autorizzata per l'anno 1972, la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero. Per far fronte all'onere di cui al precedente comma e autorizzata l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato "Prestito per l'edilizia scolastica" fino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-indicati-nel-secondo-comma-dell-art-15-della/art-1-quinquies/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it